

Circolare **n.03-2021**

11 Marzo 2021

Gentile Cliente,

con la presente si riepilogano le seguenti informative:

- 1) ALIQUOTE INPS 2021 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**
- 2) DISMISSIONE DI “FISCONLINE” A FAVORE DI SPID, CIE E CNS**
- 3) PER IL 2021 COMUNICAZIONI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA SEMESTRALI**
- 4) AGGIORNAMENTI E NOVITÀ PER ALCUNE COMUNICAZIONI TELEMATICHE**
- 5) LE NUOVE PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**
- 6) REGISTRO IMPRESE: IMMINENTI LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**



1) ALIQUOTE INPS 2021 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la **circolare n. 12 del 5 febbraio 2021** l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha come ogni anno commentato le aliquote contributive previste per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) e applicabili per l'anno 2021.

L'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati) è incrementata dello 0,26% per finanziare l'ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) introdotta dall'articolo 1, comma 398, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021).

È rimasta invariata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2021 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l'abbreviativo DIS-COLL):

		2020	2021
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,72%	25,98%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2021 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 103.055 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2021 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti



con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studionscaccabarozzi.it

Collaboratori	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none"> - 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta - 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

2) DISMISSIONE DI “FISCONLINE” A FAVORE DI SPID, CIE E CNS

Con comunicato stampa del 16 febbraio 2021 viene avviato l'iter di attuazione delle misure previste dal DL 76/20 (decreto semplificazioni ed innovazione digitale).

Il primo passaggio riguarda i contribuenti “privati” (persone fisiche non titolari di partita Iva): tali soggetti dal 1° marzo scorso non possono più richiedere le abilitazioni Fisconline per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (tra questi, anche i servizi dell'Agenzia delle entrate).

Le abilitazioni già rilasciate continueranno invece ad operare fino alla scadenza naturale (comunque non oltre il 30 settembre 2021).

È quindi necessario attivarsi per ottenere le credenziali di uno dei servizi alternativi di identità digitale: SPID, CIE e CNS.

Per quanto riguarda imprese e professionisti, la dismissione del servizio Fisconline è invece rinviata a prossimi provvedimenti attuativi: per tali soggetti le relative credenziali possono essere ancora richieste. Quelle in uso possono quindi continuare ad essere utilizzate anche oltre la scadenza del 30 settembre 2021 (salvo ovviamente verificare la loro scadenza naturale).

Le nuove modalità di accesso

Nel comunicato stampa sono richiamate le 3 forme di accesso che i contribuenti possono utilizzare in luogo di Fisconline. Si tratta di:

⇒ **SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale:** è il sistema di identità digitale di più ampia portata. Consiste di un sistema basato su credenziali personali che, grazie a delle verifiche di sicurezza, permettono di accedere ai servizi *online* della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Per ottenere Spid basta scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale (<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>) e seguire i passi indicati dalle varie procedure ai fini dell'identificazione. Ogni gestore ha modalità e costi diversi e diversi sistemi di riconoscimento



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it

personale (di persona, *webcam*, tramite CIE o CNS). I gestori attualmente accreditati sono: Aruba, infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste, Sielte, Spiditalia, Tim. Lo Spid può avere diversi livelli di sicurezza (e quindi di servizi offerti) e ogni gestore può offrire uno o più livelli di sicurezza. Per attivare lo Spid occorre avere a disposizione i seguenti supporti: un documento italiano in corso di validità, la tessera sanitaria (ovvero il tesserino indicante il codice fiscale), la e-mail e il numero di cellulare personali.

- ⇒ **CIE, la nuova Carta di identità elettronica:** tale strumento permette al cittadino di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo, sia Pubbliche Amministrazioni che soggetti privati. La CIE è rilasciata dal Comune di residenza; per utilizzarla al meglio è importante assicurarsi di avere l'intero codice PIN della carta di identità elettronica e, se serve, richiederlo al proprio Comune.
- ⇒ **CNS, la Carta Nazionale dei Servizi:** detto strumento permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una *smart card* dotata di *microchip*.

Visto che comunque, per tutti i soggetti "privati", Fisconline cesserà di avere efficacia al più tardi entro il prossimo 30 settembre 2021 è opportuno che ci si attivi per tempo per ottenere le credenziali di uno degli strumenti descritti.

3) PER IL 2021 COMUNICAZIONI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA SEMESTRALI

Per il 2021 l'obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) cambia la propria periodicità: l'invio dei dati dovrà infatti avvenire con cadenza almeno semestrale, in vista della cadenza mensile prevista per le operazioni realizzate a partire dal 2022.

Questa è la nuova disciplina introdotta dal D.M. 29 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. n. 31 del 6 febbraio 2021), che accoglie le richieste degli operatori, che ritenevano l'immediato passaggio da annuale a mensile, originariamente previsto già dal 2021, eccessivamente repentino.

L'invio al Sistema Tessera Sanitaria

La comunicazione al sistema Tessera Sanitaria (STS) è funzionale alle necessità dell'Amministrazione finanziaria di approntare le dichiarazioni dei redditi precompilate.

A tal fine, già dal 2016, gli operatori della sanità (non tutti i soggetti sono interessati; a tal fine occorre verificare chi è obbligato all'invio) sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti alla Pubblica Amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo quello in cui dette spese sono state sostenute (si ricorda che la scadenza di invio dei dati relativi al 2020, in scadenza alla fine di gennaio, è stata prorogata in *extremis* al 8 febbraio scorso).

Dal 2021 era previsto che detta comunicazione dovesse essere resa con cadenza mensile, con indubbe complicazioni per gli operatori sanitari (e per gli intermediari che li seguono, quando la comunicazione viene a questi demandata); con il richiamato D.M. 29 gennaio 2021 si è stabilito che il 2021 dovesse diventare un anno transitorio, caratterizzato da una periodicità di invio semestrale.

Il nuovo calendario di invio



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it

In particolare, le spese sostenute:

- nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;
- nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022;
- dal 1° gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo.

Ovviamente, quelle indicate sono le scadenze entro le quali inviare i dati, ben potendo i contribuenti inviare prima tali informazioni (ad esempio, per chi si fosse attrezzato, già oggi è possibile inviare i dati mensilmente, così come è possibile comunicarli con periodicità più ravvicinata, anche settimanalmente o giornalmente).

Inoltre, il nuovo decreto specifica che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

Occorre inoltre ricordare che, nel mese di febbraio, il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

4) AGGIORNAMENTI E NOVITÀ PER ALCUNE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Con alcuni provvedimenti pubblicati nel mese di febbraio 2021 l'Agenzia delle entrate ha provveduto a:

- aggiornare il modello per la “*Comunicazione della cessione dei crediti di imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19*”, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a) e b), D.L. 34/2020;
- prorogare dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere spedita telematicamente la “*Comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito*” in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione del 110% o delle altre detrazioni per spese sostenute sugli immobili nel 2020;
- aggiornare il modello per la comunicazione da parte degli amministratori di condominio delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica (con la novità del superbonus 110%), riduzione del rischio sismico, *bonus* facciate, *bonus* mobili e *bonus* verde riguardanti le parti comuni di edifici condominiali;
- confermare che l'invio dei dati per la dichiarazione precompilata relativi alle erogazioni liberali effettuate nel 2020 è facoltativo e non obbligatorio.

Il nuovo modello per la comunicazione della cessione del credito di imposta locazioni

Il provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020 dell'Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la “*Comunicazione della cessione dei crediti di imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19*”, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a) e b), D.L. 34/2020.

In particolare, i soggetti beneficiari del credito di imposta per botteghe e negozi e del credito di imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda possono optare nell'arco temporale tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per la cessione del credito di imposta spettante ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it

Recentemente, l'articolo 1, comma 602, L. 178/2020 ha ulteriormente esteso il credito di imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* fino al 30 aprile 2021.

Per tali soggetti, pertanto, il credito spetta dal canone relativo al mese di marzo 2020 a quello relativo al mese di aprile 2021 (per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2021 il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi va verificato rispetto allo stesso mese dell'anno 2019).

Con il recente **provvedimento n. 43058 del 12 febbraio 2021** l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione telematica e le relative istruzioni, per consentire le cessioni dei crediti di imposta di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020.

La proroga al 31 marzo 2021 del termine entro cui inviare la comunicazione per gli interventi edilizi

Il provvedimento n. 2326047 del 12 ottobre 2020 dell'Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la "Comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica", ai sensi dell'articolo 121, D.L. 34/2020. Per le spese sostenute nel 2020 il termine ultimo di presentazione telematica dell'opzione era fissato al 16 marzo 2021.

Con il recente **provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021** l'Agenzia delle entrate ha prorogato il termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento n. 283847/2020 al 31 marzo 2021.

Il nuovo modello per la comunicazione telematica degli interventi agevolabili condominiali

Il provvedimento n. 19969/2017 dell'Agenzia delle entrate ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 16 marzo dell'anno successivo le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, *bonus* facciate, *bonus* mobili e *bonus* verde relativi alle parti comuni condominiali.

Con il recente **provvedimento n. 49885 del 19 febbraio 2021** l'Agenzia delle entrate ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate e aggiornato la tipologia degli interventi oggetto di comunicazione.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica. Tale adempimento non sostituisce l'attestazione cartacea che l'amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

Publicato il decreto per la comunicazione telematica delle erogazioni liberali

Con il recente **provvedimento n. 49889 del 19 febbraio 2021** l'Agenzia delle entrate ha previsto che i soggetti di cui all'articolo 1 del D.M. Mef datato 3 febbraio 2021 devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le comunicazioni previste ai fini della dichiarazione precompilata con le modalità stabilite dal provvedimento n. 34431 del 9 febbraio 2018 dell'Agenzia delle entrate. Si tratta della "prosecuzione" di quanto già iniziato con il precedente D.M. 30 gennaio 2018 con il quale fu disciplinata la trasmissione in via assolutamente sperimentale e facoltativa all'Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studioscaccabarozzi.it

medesimi dati riferiti alle erogazioni effettuate nei confronti dei medesimi soggetti per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 1 recente del decreto 3 febbraio 2021 ha previsto che anche l'invio dei dati relativi al 2020 sia facoltativo, facendo decorrere l'obbligo di spedire telematicamente le comunicazioni:

- dal periodo di imposta 2021, per i soggetti per i quali dal bilancio d'esercizio approvato nel 2021 risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1.000.000 euro;
- dal periodo di imposta 2022, per i soggetti per i quali dal bilancio d'esercizio approvato nel 2022 risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro.

L'obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante e non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

5) LE NUOVE PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con l'articolo 12-*novies*, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) l'Agenzia delle entrate ha stabilito che con procedure automatizzate si debba procedere all'integrazione delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, comunichi al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta. ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, nonché degli interessi dovuti.

Con un certo ritardo, attraverso il **D.M. Mef del 4 dicembre 2020** è stata data attuazione alla predetta disposizione normativa, rinviando a un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall'Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell'imposta dovuta e non versata.

Vediamo, quindi, cosa prevede il **provvedimento direttoriale prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021** che l'Agenzia delle entrate – **con decorrenza 1° gennaio 2021** – ha pubblicato per disciplinare la nuova procedura finalizzata all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dei contribuenti.

Integrazione automatica delle FE da parte dell'Agenzia

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l'Agenzia delle entrate predispone 2 distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- a) **Elenco A** (non modificabile): contiene le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) **Elenco B** (modificabile): contiene le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studioscaccabarozzi.it

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Modifica e integrazione degli elenchi da parte del contribuente

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'Elenco B di cui al paragrafo precedente, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B.

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta. Le modifiche all'Elenco B sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

Il cedente/prestatore effettua le modifiche all'Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:

- a) **in modalità puntuale**, utilizzando la funzionalità del servizio *web* che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- b) **in modalità massiva**, utilizzando la funzionalità del servizio *web* che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L'Elenco B può essere modificato più volte entro i termini in precedenza descritti, ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

I tempi della procedura per l'anno 2021			
Periodo emissione fatture	Termine per messa a disposizione elenchi su portale fatture e corrispettivi	Termine per modifiche a elenco B	Comunicazione ammontare dovuto
1° trimestre	entro 15 aprile	entro 30 aprile	entro 15 maggio
2° trimestre	entro 15 luglio	entro 10 settembre	entro 20 settembre
3° trimestre	entro 15 ottobre	entro 31 ottobre	entro 15 novembre
4° trimestre	entro 15 gennaio	entro 31 gennaio	entro 15 febbraio

Pagamento dell'imposta di bollo

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale fatture e corrispettivi del cedente/prestatore, l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studioscaccabarozzi.it

solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

Il cedente/prestatore può effettuare il pagamento dell'imposta di bollo secondo due modalità alternative:

- a) nei termini previsti dall'articolo 6, D.M. 17 giugno 2014, utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio *web*, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia delle entrate come descritto in precedenza;
- b) in modalità telematica tramite modello F24 (il servizio *web* consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati).

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio *web* consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio *web* rilascia la prima ricevuta a conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l'esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l'intermediario delegato.

Il calendario dei versamenti per l'anno 2021		
Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	> 250 euro	31 maggio
	≤ 250 euro	30 settembre
2° trimestre	> 250 euro	30 settembre
1° e 2° trimestre	≤ 250 euro	30 novembre
3° trimestre	qualsiasi importo	30 novembre
4° trimestre	qualsiasi importo	28 febbraio

Comunicazioni telematiche dell'Agenzia per omessi, carenti o ritardati pagamenti dell'imposta

L'Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata come descritto in precedenza, trasmette al contribuente - ai sensi dell'articolo 2, D.M. 4 dicembre 2020 - una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco Ini-pec di cui all'articolo 6-bis, D.Lgs. 82/2005.

Tale comunicazione contiene:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
- b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- d) gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata;
- e) l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi *online* offerti dall'Agenzia.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studioscaccabarozzi.it

6) REGISTRO IMPRESE: IMMINENTI LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Potrebbe scattare a breve l'obbligo di comunicare al Registro Imprese i dati relativi ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica.

Infatti, lo scorso 28 febbraio 2021 è terminata la fase di consultazione pubblica concernente lo schema di decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (articolo 21, comma 5, D.Lgs. 231/2007).

Il Dipartimento del Tesoro ha predisposto una bozza, consultabile sul sito, al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, valutazioni, osservazioni e suggerimenti, di cui i competenti uffici del Governo terranno conto ai fini della definitiva predisposizione del decreto.

Il decreto detta disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I contenuti informativi relativi alla titolarità effettiva consultabili nell'apposita sezione del registro delle imprese sono disciplinati da apposito atto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 24, D.P.R. 581/1995.

I dati e le informazioni saranno comunicati al registro delle imprese e resi disponibili, per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del medesimo registro, in conformità con quanto disposto dal presente decreto.

Gli adempimenti a oggi delineati

Entro una data che sarà fissata con l'approvazione del Decreto (la bozza indica, ad oggi, il 15 marzo 2021, ma tale scadenza non risulta ovviamente confermata), gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica acquisiscono, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, Decreto Antiriciclaggio i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e li comunicano all'ufficio del registro imprese, attraverso la comunicazione unica d'impresa, per l'iscrizione e conservazione nella sezione del registro (analoghi adempimenti sono previsti per le persone giuridiche private e per i *trust*).

Le imprese che si costituiranno successivamente alla predetta data provvederanno entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Con le medesime modalità, gli stessi soggetti saranno obbligati a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

Infine, si dovrà provvedere ad effettuare una conferma annuale delle suddette informazioni, a segnalare la mancanza di variazioni rispetto all'archivio costituito.

La comunicazione è resa, con le modalità di cui all'allegato tecnico, quale dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it

Le informazioni ad oggi richieste

Fermo restando la mancanza di un provvedimento definitivo, si segnala che la bozza ad oggi prevede la comunicazione delle seguenti informazioni:

A	Per tutti gli interessati	i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo
B	Imprese con personalità giuridica	1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente della persona fisica indicata come titolare effettivo 2) ove non individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al numero 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo
C	Imprese giuridiche private	<ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale;• e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:<ol style="list-style-type: none">1) la denominazione dell'ente;2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
D	<i>Trust</i> e istituti giuridici affini	<ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale;• e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:<ol style="list-style-type: none">1) la denominazione del <i>trust</i> o dell'istituto giuridico affine2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del <i>trust</i> o dell'istituto giuridico
E	Per tutti	l'eventuale indicazione dello status di controinteressato all'accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l'accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione
F	Per tutti	la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese

Controlli e sanzioni

Le CCIAA provvedono all'accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630, cod. civ., secondo le disposizioni di cui alla L. 689/1981.

Le CCIAA provvedono altresì ai controlli formali sulle dichiarazioni, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico.

Rammentando ancora che si tratta di disposizioni in itinere, la presente informativa ha lo scopo di allertare i Sigg.ri Clienti in merito alla possibilità che – nel breve termine – si attivi il meccanismo informativo suddetto.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it

Provvederemo, ovviamente, ad aggiornarvi in merito all'evoluzione della materia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it

P.Iva : 03909620134 Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070